

COMUNITÀ TERRITORIALE DELLA VAL DI Fiemme

Provincia di Trento

CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA

Scrittura Privata n. ____ del ____

Tra i signori:

• _____, nata/o a _____ il _____, in qualità di _____ per conto della COMUNITÀ TERRITORIALE DELLA VAL DI Fiemme, con sede in Cavalese, via Alberti n. 4, codice fiscale 91016130220, che interviene ed agisce in rappresentanza dello stesso Ente, nonché dei Comuni convenzionati di Cavalese, Ville di Fiemme e Predazzo.

• _____, nata/o a _____ il _____, quadro direttivo dell'Istituto di credito _____ con sede a _____ in via _____, C.F. _____ e P.I. _____, autorizzato al presente atto per _____ effetto _____ di _____

PREMESSO CHE

- con decreto del Presidente n. 66 dd. 25.08.2023, è stata approvata la Convenzione con i Comuni di Cavalese, Ville di Fiemme e Predazzo per svolgere un'unica gara per affidamento del servizio di tesoreria della Comunità e dei 3 Comuni, individuando la Comunità quale ente capofila;
- con deliberazione del Consiglio Comunità n. ____ dd. _____, è stato approvato lo schema della presente Convenzione per la gestione del servizio;
- con determinazione del responsabile del Servizio Finanziario della Comunità Territoriale della Val di Fiemme n. ____ dd. _____ è stata determinata la modalità di individuazione del contraente e del criterio di aggiudicazione nonché approvato lo schema di avviso pubblico per manifestazione di interesse;
- con successivo decreto del Presidente n. ____ dd. _____ è stato disposto l'affidamento del servizio di Tesoreria alla Banca _____, in esito alla gara scaduta in data _____;
- che successivamente si è provveduto, con esito positivo, alla verifica dei requisiti di ordine generale dell'aggiudicatario, come previsto dall'art. 94 del D.Lgs. n. 36/2023, acquisendo la seguente documentazione:
 - Visura della Camera di Commercio Industria ed Artigianato di data _____, che attesta l'inesistenza di stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo e l'inesistenza di provvedimenti in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni;
 - Verifica effettuata su ANAC in data _____ dalla quale risulta l'inesistenza di attestazioni iscritte sul casellario delle imprese di cui al D.Lgs. n. 36/2023;
 - D.U.R.C. rilasciato in data _____ da Inail/Inps che risulta regolare;
 - Certificato di regolarità fiscale rilasciato in data _____ dall'Agenzia delle Entrate, così come disposti dalla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 34/E del 25.05.2007;
 - Certificati integrali del Casellario Giudiziale di data _____ e _____, dai quali si evince che a carico dei n. ____ soggetti aventi poteri all'interno dell'azienda non risulta nulla di rilevante;
 - Comunicazioni del Ministero dell'Interno, Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia, di data _____ e _____ dalle quali si evince che a carico dei n. ____ soggetti aventi poteri all'interno dell'azienda non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui ai diversi articoli del D.Lgs. 159/2011 (antimafia).

Tutto ciò premesso, tra le parti come sopra costituite e rappresentate, previa ratifica e conferma della precedente narrativa che si dichiara parte integrante della presente convenzione, si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 – OGGETTO

La Comunità Territoriale della Val di Fiemme, come sopra rappresentata, affida all'Istituto di credito _____, d'ora innanzi definito "Tesoriere", che a mezzo del suo mandatario accetta il servizio di Tesoreria delle Comunità Territoriale della Val di Fiemme e dei Comuni convenzionati di Cavalese, Ville di Fiemme e Predazzo (di seguito, brevemente, "Ente" o "Comunità").

Al Tesoriere viene affidato il complesso delle operazioni legate alla gestione finanziaria dell'Ente ed in particolare: la riscossione delle entrate, il pagamento delle spese, la custodia di titoli e valori e tutti gli adempimenti connessi previsti dalla Legge, dallo Statuto, dai Regolamenti degli enti o da norme pattizie.

ART. 2 – NORME APPLICABILI

Il servizio di Tesoreria è disciplinato dalla presente "Convenzione per il servizio di tesoreria" e dal D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 per gli articoli da 209 a 226, la cui applicazione è stata disposta con L.P. 09 dicembre 2015, n. 18 e ss.mm.. Si applicano inoltre l'art. 203 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto-Adige approvato con Legge regionale 03 maggio 2018 n. 2 e ss.mm. e ii., nonché i rispettivi Statuti e regolamenti di contabilità.

ART. 3 – DURATA

La convenzione ha la durata di quattro anni a partire dal 01 aprile 2024.

Alla scadenza, la convenzione potrà essere rinnovata per altri quattro anni al Tesoriere in carica senza ricorso alla gara, d'intesa tra le parti, secondo le disposizioni previste dalla normativa vigente le quali attualmente prevedono il rinnovo per non più di una volta (art. 210 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.).

Nel caso la disponibilità al rinnovo venga espressa solo da uno o da alcuni degli enti convenzionati, il rinnovo, previa intesa con il Tesoriere, riguarderà solo gli stessi.

Dopo la scadenza della convenzione, originaria o rinnovata, il Tesoriere ha l'obbligo di continuare il servizio in regime di proroga straordinaria fino all'individuazione del nuovo gestore, ma comunque per il periodo massimo di mesi sei.

ART. 4 – CONDIZIONI DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Nella gestione del Servizio il Tesoriere dovrà attenersi alle leggi e disposizioni emanate e che verranno emanate dalle Autorità competenti, a quelle convenute nel "Capitolato speciale d'appalto per il servizio di Tesoreria, alle condizioni previste dall'offerta tecnica e dall'offerta economica, allegati e che formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Il compenso totale del servizio, calcolato su 8 anni (4+4) è di _____, oltre ad I.V.A., con un costo annuo che dovrà essere fatturato a ciascun Ente convenzionato (Comunità della Val di Fiemme, Comune di Cavalese, Ville di Fiemme e Predazzo) di € _____, oltre ad I.V.A..

Si precisa sin da ora che, nel corso dell'esecuzione del contratto, altri Enti facenti parte dei Comuni della Val di Fiemme potranno esprimere la volontà di aderire alla presente convenzione, con conseguente possibilità di aumento del valore della stessa ai sensi di quanto previsto dall'art. 120 del D.Lgs. 36/2023, ove previsto nell'offerta definitiva del Tesoriere.

ART. 5 – SOVRINTENDENZA, VIGILANZA E SANZIONI

L'ente, attraverso il Responsabile del Servizio Finanziario, sovrintende al servizio di tesoreria ed al movimento dei fondi di cassa e dei valori in deposito. Sarà sua cura accertare che siano rispettati i termini relativi ai pagamenti e che siano accelerate le operazioni di riscossione delle entrate dell'Ente. Lo stesso provvede anche al riscontro dell'esatta applicazione delle valute sulle riscossioni e sui pagamenti da parte del Tesoriere.

In caso di contestazione nell'interpretazione e nell'applicazione della presente convenzione le eventuali controversie saranno rimesse alla decisione di un collegio arbitrale, a norma degli artt. 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile, composto da un rappresentante per ciascuna parte e da un presidente scelto d'intesa tra i due rappresentanti o, in disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Trento.

L'Ente si riserva la facoltà di risolvere la convenzione per l'affidamento del servizio di tesoreria prima della scadenza, in caso di gravi inadempienze degli obblighi derivanti al Tesoriere dalla convenzione, dal presente capitolato e da disposizioni di legge o regolamento, fatto salvo il risarcimento del danno.

ART. 6 – RECESSO E RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE

Qualora nuove disposizioni normative modifichino il regime di Tesoreria con effetti sui rapporti disciplinati dal presente atto e suoi allegati, le parti possono richiedere l'adeguamento degli stessi.

L'Ente si riserva la facoltà di recedere dalla convenzione qualora venga a cessare per lo stesso l'obbligo giuridico di provvedere al servizio in oggetto. In tal caso non spetta al Tesoriere alcun genere di risarcimento per la cessazione anticipata del servizio.

L'Ente si riserva altresì la facoltà di risolvere la convenzione prima della scadenza in caso di gravi inadempienze da parte del Tesoriere degli obblighi derivanti dal medesimo, dalla Convenzione e da disposizioni di legge e regolamento e degli altri atti aventi in genere valore normativo nell'esercizio del servizio di Tesoreria, fatto salvo il risarcimento del danno e l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge.

In ogni caso l'Ente si riserva la facoltà di risolvere di diritto la convenzione, conformemente a quanto previsto dall'articolo 1456 del Codice Civile, qualora ricorrano le seguenti fattispecie:

- sopravvenuta causa di esclusione ai sensi dell'art. 94 e ss. del Dlgs 36/2023 o corrispondente normativa applicabile al momento della risoluzione;
- falsa dichiarazione o contraffazione di documenti nel corso dell'esecuzione delle prestazioni;
- frode, grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni, errore grave nell'esercizio delle attività nonché violazioni in materia di sicurezza o ad ogni altro obbligo previsto dal contratto di lavoro e violazioni alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali;
- inosservanza ripetuta, constatata e contestata delle norme di conduzione del servizio di Tesoreria ovvero ancora qualora siano state riscontrate irregolarità non tempestivamente sanate che abbiano causato disservizio per l'amministrazione, o vi sia stato grave inadempimento della banca stessa nell'espletamento dei servizi in parola.

La risoluzione della convenzione non pregiudica in ogni caso il diritto della Comunità al risarcimento dei danni subiti a causa dell'inadempimento del Tesoriere.

ART. 7 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DI SUBAPPALTO DEL SERVIZIO

È vietata la cessione totale o parziale della convenzione ed ogni forma di subappalto anche parziale del servizio.

ART. 8 – NORME DI RINVIO

Per tutto quanto non disposto dalla presente "Convenzione per il servizio di Tesoreria", valgono, tempo per tempo, le norme e le disposizioni regolamentari in materia di ordinamento contabile degli enti locali, gli statuti, i regolamenti di contabilità nonché le disposizioni emanate dai Ministeri competenti.

Durante il periodo di validità della convenzione, di comune accordo tra le parti, possono essere apportati i perfezionamenti metodologici e informatici alle modalità di espletamento del servizio ritenuti necessari per un

migliore svolgimento del servizio stesso. Per la formalizzazione dei relativi accordi può procedersi con scambio di corrispondenza.

ART. 9 – RESPONSABILITA'

Essendo il servizio di Tesoreria affidato ad un istituto di credito autorizzato a svolgere l'attività di cui all'articolo 10 del D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, il Tesoriere risponde, con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio per danni causati a terzi o all'ente, nonché di ogni somma e valore dallo stesso trattenuti in deposito ed in consegna per conto dell'ente e per tutte le altre operazioni comunque attinenti al servizio di Tesoreria.

ART. 10 – DOMICILIO

Per ogni effetto le parti contraenti eleggono domicilio presso le rispettive sedi legali, ad eccezione di quanto previsto all'art. 5 co. 2.

ART. 11 – ANTICORRUZIONE

Il Tesoriere, con la sottoscrizione del presente atto, attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16 ter, del Dlgs. 30 marzo 2001, n. 165, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque aventi ad oggetto incarichi professionali con ex dipendenti della Comunità territoriale della val di Fiemme o dei Comuni convenzionati, che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa Comunità nei confronti della medesima ditta aggiudicataria nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego.

Il Tesoriere, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente atto, dichiara di aver preso completa e piena conoscenza del Codice di comportamento approvato con decreto del Commissario n. 49/2022 impegnandosi ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento stesso.

L'Amministrazione, accertata la compatibilità dell'obbligo violato con la tipologia del rapporto instaurato, contesta, per iscritto, le presunte violazioni degli obblighi previsti dal Codice di comportamento ed assegna un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali osservazioni e giustificazioni.

L'Amministrazione, esaminate le eventuali osservazioni/giustificazioni formulate, ovvero in assenza delle medesime, dispone, se del caso, la risoluzione della convenzione, fatto salvo il risarcimento di tutti i danni subiti.

Il Tesoriere si impegna a svolgere il monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare conflitto di interessi nei confronti del proprio personale, al fine di verificare il rispetto del dovere di astensione per conflitto di interessi.

ART. 12 – OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il Tesoriere, a pena di nullità assoluta del presente atto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13.08.2010, n. 136 e ss.mm. ed ii..

L'Amministrazione verifica i contratti sottoscritti tra l'affidatario del servizio ed i subappaltatori e/o i subcontraenti in ordine all'apposizione della clausola sull'obbligo del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 9 della L.136/2010 e, ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullità del contratto.

ART. 13 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA IN CASO DI MANCATO ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Le parti stabiliscono espressamente che la presente convenzione è risolta di diritto (art.1456 c.c.) in tutti i casi in cui le transizioni siano state eseguite senza avvalersi di banche e della società Poste Italiane S.p.A. (art. 3, comma 9bis della L.136/2010 e ss.mm. ed ii.) attraverso bonifici su conti dedicati ovvero con altri

strumenti di pagamento non idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal presente contratto.

Le dichiarazioni previste dalla normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari saranno acquisite anche nei confronti del Tesoriere per i pagamenti ad esso dovuto.

ART. 14 – INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679

Si informa che il Regolamento UE 2016/679 ha per oggetto la protezione delle persone con riguardo al trattamento dei dati personali. I dati personali sono raccolti dal Servizio Affari Generali esclusivamente per lo svolgimento delle attività di competenza e per lo svolgimento di funzioni istituzionali. Titolare del trattamento è la Comunità Territoriale della Val di Fiemme, con sede a Cavalese (e.mail info@comunitavaldifiemme.tn.it, sito internet www.comunitavaldifiemme.tn.it).

Responsabile della protezione dei dati è il Consorzio dei Comuni Trentini, con sede a Trento, via Torre Verde n 23 (e-mail servizioRPD@comunitrentini.it), sito internet www.comunitrentini.it.

I dati personali vengono raccolti e trattati per le seguenti finalità: per gli adempimenti correlati alla stipulazione del presente contratto, alla gestione del rapporto contrattuale e per le finalità inerenti la gestione delle procedure previste dalla legislazione vigente per la formazione e la gestione del medesimo e per l'esecuzione di un compito o di una funzione di interesse pubblico.

Il trattamento dei dati personali (registrazione, organizzazione, conservazione), svolto con strumenti informatici e/o cartacei idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, può avvenire sia per finalità correlate alla scelta del contraente e all'instaurazione del rapporto contrattuale, che per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

Modalità del trattamento: I dati vengono trattati con sistemi informatici e/o manuali attraverso procedure adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi. I dati possono essere comunicati ad altri soggetti, pubblici o privati che per legge o regolamento sono tenuti a conoscerli o possono conoscerli. A titolo esemplificativo e non esaustivo, i dati raccolti sono comunicati all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici e all'Osservatorio provinciale per i contratti pubblici, all'Agenzia delle Entrate, a Inps, Inail, alla CCIAA, all'Agenzia del lavoro (o Uffici provinciali del lavoro), agli uffici del Casellario giudiziale, al Commissariato del Governo (o Prefettura competente); i dati sono conosciuti dal Responsabile del procedimento di gara e dal Responsabile del procedimento di esecuzione della convenzione, oltre che, se diversi dai precedenti, dagli incarichi all'uopo nominati.

In caso di contenzioso legale o al verificarsi di sinistri, i dati saranno comunicati al Legale ed al Broker della Comunità nonché alla Compagnia assicuratrice di riferimento. I dati sono oggetto di diffusione ai sensi di legge. I dati sono oggetto di trasferimento all'estero (N.B.: la pubblicazione su internet equivale a diffusione all'estero). I dati possono essere conosciuti dai responsabili e dagli incaricati dei Servizi Affari Generali, Servizio Personale, e Servizio Finanziario della Comunità. I dati sono conservati per il periodo strettamente necessario all'esecuzione del compito o della funzione di interesse pubblico e comunque a termini di legge. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria per quanto riguarda la stipulazione del contratto e dell'adempimento di tutti gli obblighi ad esso conseguenti ai sensi di legge. Non fornire i dati comporta non osservare obblighi di legge e/o impedire che i Settori sopra individuati possano procedere con l'esecuzione del contratto.

I diritti dell'interessato sono:

- richiedere la conferma dell'esistenza o meno dei dati che lo riguardano;
- ottenere la loro comunicazione in forma intelligibile;
- richiedere di conoscere le finalità e modalità del trattamento;
- ottenere la rettifica, la cancellazione, la limitazione o la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge;
- richiedere la portabilità dei dati;
- aggiornare, correggere o integrare i dati che lo riguardano;
- opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati;
- di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

Alla luce di quanto indicato, le Parti attribuiscono alla sottoscrizione del presente contratto il valore di presa visione della presente informativa sul trattamento e la comunicazione dei dati. In tal senso, e per quanto riguarda la concreta attuazione della convenzione, si rimanda alla specifica nomina a Responsabile del trattamento che viene fatta da parte della Comunità e da parte di ciascuno degli enti aderenti.

ART. 15 – SPESE

Le spese inerenti alla stipulazione della convenzione, che avviene in forma di scrittura privata, sono a carico del Tesoriere. Atto soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi art. 5 del D.P.R. 26.4.21986 n. 131, in quanto le relative prestazioni sono soggette ad I.V.A. ed all'imposta di bollo per € 40,00 ai sensi dell'All. 1.4 del DLGS 36/2023.

Letto, confermato, sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'art. 18 del Dlgs 36/2023.

COMUNITA' TERRITORIALE DELLA VAL DI FIEMME: _____

BANCA _____: